



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

33426-20

Composta da:

FAUSTO IZZO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1065/2020
CARLA MENICHETTI		CC - 28/10/2020
MAURA NARDIN	- Relatore -	R.G.N. 16228/2020
ALDO ESPOSITO		
MARIAROSARIA BRUNO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE C/

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 27/05/2019 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 maggio 2019 la Corte di Appello di Bari ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro, al pagamento in favore di (omissis) della somma di euro 44.040,00 a titolo di equa riparazione per essere il medesimo stato ingiustamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 16 luglio 2013 al 17 luglio 2014, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 629, commi 1[^] e 2[^] cod. pen. e 7 d.l. 152/1991, da cui è stato assolto dal con la formula 'per non aver commesso il fatto', con sentenza del Tribunale di Foggia del 27 aprile 2017, divenuta irrevocabile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze formulando tre motivi di impugnazione.

3. Con le prime due doglianze fa valere la falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Sostiene che il giudice della riparazione ha ommesso di verificare se l'interessato abbia concorso con il suo comportamento all'emissione della misura cautelare, ingenerando la falsa apparenza della commissione del reato. In particolare, osserva che il provvedimento, pur dando atto della riferibilità di una delle utenze utilizzata per le chiamate estorsive a (omissis) non ha valutato l'incidenza causale della circostanza sull'emissione della misura, limitandosi a constatare che il quadro indiziario posto alla base della misura cautelare non ha trovato conferma in sede dibattimentale. Né la Corte ha tenuto in considerazione, non facendone neppure menzione, le pericolose frequentazioni di (omissis) con soggetti dediti a condotte illecite, fra cui (omissis), suo coimputato, risultato colpevole del delitto ad entrambi contestato. Siffatta condotta, nondimeno, costituendo evidente e macroscopica negligenza, imprudenza e trascuratezza, avrebbe dovuto essere valutata al fine di verificarne la rilevanza ai fini dell'induzione in errore dell'autorità giudiziaria.

4. Con il terzo motivo il Ministero ricorrente si duole della mancata verifica, da parte del giudice della riparazione, della sussistenza, ai fini della determinazione della misura dell'indennizzo, dell'ipotesi di colpa lieve, neppure presa in esame dalla Corte territoriale, benché (omissis) avesse trattenuto conversazioni con i soggetti risultati coinvolti nel reato e benché ciò potesse essere tenuto in considerazione, perlomeno nella determinazione del *quantum* dell'indennizzo. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, insistendo sulla richiesta di liquidazione delle spese

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, deve essere ribadito che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del compendio probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore.

3. Va ricordato, altresì, che l'applicazione della regola solidaristica posta dall'ordinamento alla base del diritto indennitario previsto dall'art. 314 cod. proc. pen., si fonda sul principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati. Sicché deve intendersi idonea ad escluderne la sussistenza non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro *dell'id quod plerumque accidit* secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

4. Ora, l'ordinanza impugnata argomenta l'insussistenza della colpa ostantiva e muovendo dall'autonoma valutazione del compendio indiziario, per verificare se l'interessato, con la sua condotta, abbia dato adito all'apparenza della colpevolezza, giunge alla conclusione negativa. E lo fa, diversamente da quanto ritenuto dal Ministero ricorrente, non tenendo in considerazione la mancata conferma, in sede dibattimentale, della corrispondenza fra la voce di ^(omissis) e quella ascoltata nelle telefonate estorsive -fatto oggettivo e non rilevante ai fini riparatori- ma condividendo il giudizio sull'insignificanza del contatto fra l'utenza in uso a l' ^(omissis) e l'utenza di una persona estranea ai fatti, che pure registrò un contatto con quella dalla quale parti la telefonata estorsiva del 4 dicembre 2007. Secondo la Corte territoriale, invero, una volta escluso dal giudice del merito che le telefonate estorsive fossero riconducibili a ^(omissis), la mera registrazione del numero telefonico di ^(omissis) nella rubrica telefonica di altri soggetti coinvolti ^(omissis) nelle attività illecite non può che costituire elemento neutro e comunque non riconducibile alla condotta dell'interessato.

5. La motivazione del giudice della riparazione, dunque, dà conto dell'assenza di comportamenti del ricorrente idonei a trarre in inganno il giudice della cautela, posto che tutto ciò che costituiva il compendio indiziario a carico del medesimo, era riferibile ad elementi di prova -quali l'appartenenza a ^(omissis) della voce dell'estorsore,

smentita in dibattimento o la sussistenza di contatti fra utenze telefoniche a lui intestate e le vittime dell'estorsione, anche questi esclusi dal giudice del merito, o ancora alla registrazione del suo numero di telefono nella rubrica dei soggetti coinvolti- non riconducibili ad imprudenza, negligenza od imperizia dell'allora indagato. Sicché, a mezzo di un procedimento logico del tutto congruo ha negato il contributo causale dell'allora indagato nell'emissione e nel mantenimento della misura cautelare applicatagli. La coerenza intrinseca ed estrinseca del ragionamento della Corte territoriale ne esclude la censurabilità in questa sede.

6. Il terzo motivo va rigettato. Il Ministero ricorrente, infatti, pretende, in via subordinata, che l'indennizzo sia riconosciuto in misura ridotta, per avere l'interessato comunque mantenuto una condotta improntata a leggerezza, pur se inidonea a trarre in inganno l'autorità procedente e, tuttavia, si limita a richiamare, a fondamento di detta pretesa, la rilevanza delle conversazioni trattenute da (omissis) con gli altri soggetti coinvolti nel reato, ma, non solo non si avvede che la Corte ne ha escluso ogni importanza, ma dimentica, sinanco di indicare a quali conversazioni il giudice della riparazione avrebbe omesso di far riferimento.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28 ottobre 2020

Il Consigliere est.
Maura Nardin

Il Presidente
Fausto Izzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 27 NOV 2020

IL DIRETTORE
Giuseppe Capata

